



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
LAURA TRICOMI	Consigliere-Rel.
MASSIMO FALABELLA	Consigliere
GIUSEPPE DONGIACOMO	Consigliere
ROBERTO AMATORE	Consigliere

Oggetto:

IMMIGRAZIONE

Ud.20/03/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 14660/2022 R.G. proposto da:

[REDACTED] domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LO FARO ROSA EMANUELA (LFRRMN51D51C351D) che lo rappresenta e difende come da procura speciale in atti.

-ricorrente-

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE , domiciliato *ope legis* in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende *ex lege*.



avverso l'ORDINANZA di TRIBUNALE CATANIA n. 1003/2022 depositata il 20/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2023 dal Consigliere LAURA TRICOMI;

Lette le conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore Generale RITA SANLORENZO, che ha chiesto il rigetto del regolamento di competenza.

RITENUTO CHE:

1.- Il Tribunale di Catania, investito con ricorso ex art.700 cod.proc.civ. in data 20/1/2022, della domanda proposta da [REDACTED] nato in Sri Lanka, volta a conseguire la condanna del Ministero degli Affari Esteri – Ambasciata di Italia in Colombo (Sri Lanka), al rilascio del visto di ingresso in Italia per il figlio [REDACTED] in Sri Lanka, minore di età all'epoca in cui era stata avviata la procedura per il rilascio del visto), con il provvedimento impugnato lo ha dichiarato inammissibile per difetto di competenza.

Il Tribunale, dopo avere rilevato la incompetenza territoriale della Sezione Specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Catania, ha affermato la competenza della Sezione Specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma, ai sensi dell'art.20, commi 1 e 2, del d.lgs. n.150/2011, nel testo vigente *ratione temporis*, come modificato dall'art.7, comma 1, lett. c) del d.l. n.13/2017, conv. in legge n.46/2017.

[REDACTED] ha proposto regolamento di competenza con un motivo.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (*di seguito*, MAE) ha depositato memoria con costituzione e controricorso, con cui ha eccepito l'irritualità della notifica del ricorso, avvenuta presso l'Avvocatura Distrettuale dello



Stato di Catania e non presso l'Avvocatura Generale in Roma, ed ha invocato l'effetto sanante *ex nunc* della costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale, avvenuta con tale atto, anche se depositato oltre il termine di cui all'art.370 cod.proc.civ.

Il PG ha concluso in forma scritta, chiedendo il rigetto del regolamento di competenza.

CONSIDERATO CHE:

2.- Preliminarmente, va affermato che la memoria di costituzione del MAE deve intendersi tempestiva, ai sensi dell'art. 47 cod.proc.civ. e dell'art. 370 cod.proc.civ. (cfr. Cass. n. 9411/2011; Cass. n.20000/2005; Cass. n.19242/2006), attesa l'irritualità della notifica del ricorso avvenuta presso l'Avvocatura Distrettuale di Catania e non a norma del ll'art.11, comma secondo, del R.D. n.1611/1933.

3.- Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che l'impugnazione del diniego - o meglio, nel caso di specie, dell'omesso rilascio - del visto d'ingresso ai fini del ricongiungimento per motivi familiari ascrivibile al MAE, da proporsi dinanzi al Tribunale del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, bene era stata proposta dinanzi al Tribunale di Catania perché - nella sua esposizione - l'autorità in questione coinciderebbe con la Prefettura che ha adottato e concesso il nullaosta su richiesta della parte e cioè il SUI della Prefettura di Catania, nullaosta sulla scorta del quale egli aveva richiesto il rilascio del visto d'ingresso per il minore al Consolato italiano a Colombo.

Ciò perché, a parere dell'interessato, l'omesso provvedimento consolare dovrebbe essere assimilato al diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare o al diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari. Rimarca che, nel caso di specie, il Consolato italiano a Colombo non aveva inteso proseguire la procedura in contraddittorio e non aveva emesso alcun atto amministrativo



scritto, per cui aveva dovuto rivolgersi all'autorità giudiziaria per poter continuare la procedura iniziata con il rilascio del nulla osta da parte della Prefettura di Catania.

In particolare, assume che la procedura del rilascio del visto d'ingresso per il ricongiungimento familiare può essere considerata come un procedimento complesso a fasi successive, di competenza di autorità diverse, ma destinata a concludersi (ove, positivamente) con il rilascio del permesso di soggiorno a favore del familiare ricongiunto da parte del Questore- ufficio immigrazione -.

Sulla scorta di ciò sostiene che potrebbe trovare ancora applicazione, nonostante la novellata formulazione dell'art.20, comma 2, del d.lgs. n.150/2011, quanto affermato da Cass. n.23412/2019, che ha ravvisato su tali controversie la competenza del giudice del luogo ove ha sede la Prefettura dinanzi alla quale è stata presentata la richiesta di rilascio del nullaosta.

3.- Il ricorso va dichiarato inammissibile, trovando applicazione il consolidato principio secondo il quale *«In tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza - inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi.»* (Cass. Sez. U. n. 18189/2013; Cass. n. 1613/2017; Cass. n. 10914/2018).

4.1.- Va aggiunto, nell'interesse della legge, che gli argomenti svolti dal ricorrente non sono condivisibili.

4.2.- L'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché



agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare è disciplinato dall'art.20 del d.lgs n.150/2011.

L'art.20, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011, nel testo applicabile *ratione temporis*, come innovato dall'art. 7, comma 1, lett. e), del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 (per l'applicabilità di tale disposizione si veda l'art. 21, comma 1, del medesimo D.L. n. 13/2017), stabilisce che «*2. É competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.*»; la precedente formulazione dell'art.20, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011 stabiliva, invece, che «*2. É competente il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza.*».

4.3.- Il novellato quadro normativo in materia presenta un evidente disallineamento rispetto al precedente, in quanto - venuto meno il collegamento, al fine della individuazione del giudice competente, con il luogo di residenza del ricorrente - la competenza per l'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, viene radicata nel luogo ove ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.

4.4.- Ne consegue che per le fattispecie soggette alla applicazione della nuova disciplina - come la presente - non può trovare applicazione il principio, affermato da questa Corte ed invocato dal ricorrente, secondo il quale «*In tema d'immigrazione l'impugnazione spiegata avverso il diniego del visto d'ingresso ai fini del ricongiungimento per motivi familiari ex art. 20 del d.lgs. n.*



150 del 2011 (assimilabile al divieto di nulla osta al ricongiungimento familiare o al diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari), deve essere proposta innanzi al tribunale del luogo in cui il richiedente ha la residenza.» (Cass. n.23412/2019), incentrato sulla valorizzazione del carattere unitario del procedimento amministrativo per il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento per motivi familiari, nel quale si inserisce anche il conseguimento (o mancato conseguimento) del “visto” ad opera dell’autorità consolare, essendo divenuto decisivo il rinvio al luogo ove ha sede l’autorità che ha adottato lo specifico provvedimento impugnato, rispetto al quale vengono fatte valere le puntuali doglianze.

4.5.- Nel caso di specie, come si evince dal ricorso, l’interessato aveva chiesto di ordinare il rilascio del visto d’ingresso e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d’urgenza necessario ad eliminare il pregiudizio, deducendo il comportamento omissivo dell’Autorità Consolare di Colombo, ed aveva convenuto in giudizio il solo MAE, quale autorità competente a adottare il provvedimento richiesto: ne consegue che la competenza giurisdizionale – come rettamente statuito dal Tribunale di Catania - doveva radicarsi presso la sezione specializzata immigrazione del Tribunale di Roma ove ha sede il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, organo di vertice gerarchicamente sovraordinato (Cass. n. 209/2005), di cui gli uffici consolari deputati al rilascio del visto d’ingresso sono un’articolazione periferica, unico soggetto legittimato a contraddire *cognita causa* sull’oggetto della domanda.

4.6.- Va pertanto affermato, ai sensi dell’art.363 cod.proc.civ., il seguente principio di diritto «*In tema d’immigrazione, l’impugnazione spiegata avverso il diniego del visto d’ingresso ai fini del ricongiungimento per motivi familiari ex art. 20 del d.lgs. n. 150 del 2011, come innovato dall’art. 7, comma 1, lett. e), del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge*



13 aprile 2017, n. 46, ove venga convenuto in giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del quale gli uffici consolari deputati al rilascio del visto d'ingresso sono un'articolazione periferica, deve essere proposta dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma».

5.- In conclusione, il regolamento di competenza va dichiarato inammissibile.

Spese compensate per la novità della questione.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

- Dichiara inammissibile il regolamento di competenza;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
- Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il giorno 20 marzo 2023.

Il Presidente

Maria Acierno

